ANCE | RAGUSA

Prot. n.94/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

IMPORTANTE

Ragusa, 22 Febbraio 2012

Oggetto: **Intervento sostitutivo della stazione appaltante - art. 4 D.P.R. n. 207/2010**

Il Ministero del lavoro divulga i chiarimenti in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante, previsto dal Regolamento d'attuazione del Codice degli Appalti

Sono stati pubblicati, con la circolare 3/2012, i chiarimenti del Ministero del Lavoro sull`operatività *dell`intervento sostitutivo* della stazione appaltante in caso di inadempienza dell`appaltatore o del subappaltatore, di cui all`art. 4 del Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. n. 207/2010).
Tali chiarimenti, richiesti dall`Ance, risolvono finalmente l`annosa questione relativa al blocco del Sal per irregolarità contributiva del subappaltatore, circostanza questa che ormai da tempo creava forti criticità nell`esecuzione degli appalti, confermando peraltro che il principio di responsabilità solidale non possa che riferirsi al solo personale impiegato nell`appalto e che il valore del subappalto costituisce un limite normativamente previsto.
Premesso, quindi, che il suddetto art. 4 sancisce che: ``*in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un`inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell`esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l`importo corrispondente all`inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all`art. 3, comma 1, lett. b)*, *direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile*, il dicastero ha chiarito quanto segue.

1) Quando opera l`intervento sostitutivo

- L`intervento sostitutivo della stazione appaltante, oltre ad operare quando il debito delle stazioni appaltanti copre interamente quanto dovuto agli Istituti e alle Casse Edili, può effettuarsi **anche quando lo stesso debito sia in grado solo in parte di ``colmare`` le inadempienze evidenziate nel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).**
- L`intervento sostitutivo potrà intervenire solo successivamente alle ritenute indicate al comma 3 dell`art. 4 secondo il quale: `` *in ogni caso sull`importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l`approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva*``.

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ance.rg.it

2) Come opera la ripartizione dei versamenti

Nel caso in cui l`importo delle irregolarità sia superiore rispetto alla capienza dell`intervento sostitutivo, quest`ultimo deve essere seguito, al fine di ripartire le somme tra i diversi soggetti (Inps, Inail e Casse Edili), mediante il principio di proporzionalità dei versamenti *in base ai crediti evidenziati nel Durc o comunicati dai soggetti stessi, a seguito della richiesta della stazione appaltante.*

3) Comunicazione dell`intervento sostitutivo

E` stata individuata l`opportunità che le stazioni appaltanti diano un`immediata comunicazione agli Istituti e alle Casse Edili dell`intenzione di sostituirsi nei pagamenti e dell`importo degli stessi, circostanza questa che permetterà il necessario coordinamento nel caso di interventi azionati da più stazioni appaltanti.

4) L`intervento sostitutivo in caso di subappalto

L`intervento della stazione appaltante nei casi di irregolarità del subappalto, oltre a riguardare esclusivamente il personale impiegato nell`appalto, a operare esclusivamente sulle somme residue a seguito delle ritenute dello 0,50 di cui sopra e oltre ad intervenire solo dopo un eventuale intervento sostitutivo in caso di irregolarità dell`appaltatore, ***non può eccedere il valore del debito che l`appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del Durc irregolare. Anche quando l`intervento sostitutivo soddisfi solo in parte i debiti contributivi del subappaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore si svincola.***

5) L`intervento sostitutivo e le irregolarità fiscali

Il dicastero ha altresì precisato che anche nel caso in cui opera la verifica degli adempimenti fiscali, ogni qualvolta le amministrazioni pubbliche debbano procedere a pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, comunque l`intervento per i debiti contributivi ha la precedenza dinanzi a quelli fiscali.

Distinti saluti

ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)